



**NUOVE  
FRONTIERE  
DIRITTO**

**LE SOSTANZE PSICOTROPE:  
TRA RETORICA E NUOVI STILI  
DI CONSUMO**

**Associazione culturale non riconosciuta**

**Rivista a carattere giuridico-scientifico**

**Registrata Presso Tribunale Roma Decreto n. 228 del 9/10/2013**

**Anno 2014**

---

**NUOVE  
FRONTIERE  
DIRITTO**

Speciale n. 1/2014

Pag. 1

**Direttore responsabile:** Michela Pecoraro (michela.pecoraro@nuovefrontierediritto.it)

**Fondatore e Direttore scientifico:** Federica Federici  
(federica.federici@nuovefrontierediritto.it)

**Responsabile di redazione:** Marianna Sabino (marianna.sabino@nuovefrontierediritto.it)

**Comitato scientifico in materie giuridiche:** Federica Federici, Marianna Sabino, Emanuela Loria, Barbara Carrara, Mario Tocci, Domenico Salvatore Alastra, Luigi Caffaro, Filomena Agnese Chionna, Piero Algieri, Domenico Di Leo, Rosalia Manuela Longobardi, Massimo Marasca, Alberto Eramo, Alessia Canaccini, Carlo Pilia, Donatella Rocco, Giancarlo Trovato, Domenico Arcuri, Valentina d'Aprile, Martino Modica

**Specialisti in materie scientifiche:** Paolo Capri (psicologo giuridico e criminologo) - Sergio Nucci (medico chirurgo) - Lanfranco Belloni (fisico) - Fabio Delicato (criminologo)

**Webmaster:** Riccardo Scannapieco

**Hanno collaborato alla rivista del mese:** Domenico Di Leo – Salvatore Magra – Domenica Clemensi – Veronica Sicari - Elisa Cocchi – Giulia Gardenghi

*Nuove frontiere del diritto* è una rivista *on line* fruibile su [www.nuovefrontierediritto.it](http://www.nuovefrontierediritto.it)

ISSN 2240 - 726X

**Nuove frontiere del diritto** è rivista registrata con decreto n. 228 del 9/10/2013, presso il Tribunale di Roma. Proprietà: Associazione culturale Nuove Frontiere del Diritto. Direttore responsabile: Avv. Michela Pecoraro. Le singole posizioni dell'Associazione e della rivista (proprietario e gestori) sono precisate nel 'Chi siamo' del sito.

*Copyright 2013 - Proprietà letteraria e tutti i diritti riservati*

*Nuove frontiere del diritto* ha un Gruppo Facebook, una pagina Facebook ed una pagina Twitter (@RedazioneNfd)

**La redazione:** redazione@nuovefrontierediritto.it

**Le e-mails:** info@nuovefrontierediritto.it  
friends@nuovefrontierediritto.it

**Attenzione:** La pirateria editoriale ed informatica sono reati. I diritti di traduzione, memorizzazione elettronica, riproduzione ed adattamento (totale o parziale), con qualunque mezzo, sono riservati per tutti i Paesi. Sono consentite la riproduzione, stampa e copia per uso personale. Tutte le altre forme di riproduzioni *on line* ed analogico-digitali potranno avvenire solo col consenso scritto della redazione ([redazione@nuovefrontierediritto.it](mailto:redazione@nuovefrontierediritto.it)) e con obbligo di citazione della fonte. In caso contrario sono fatti salvi tutti i diritti, i quali si faranno valere sia in sede penale che in quella civile.

# NUOVE FRONTIERE DEL DIRITTO

## S O M M A R I O

- **Il d. lgs. 309/90 e s. m. i.: una panoramica sugli aspetti più salienti della disciplina (Avv. Salvatore Magra)**
- **Il consumo di gruppo: ultimi sviluppi sul tema (Avv. Domenica Clemensi)**
- **La coltivazione di sostanze stupefacenti (a cura dell'Avv. Elisa Cocchi)**
- **L'integrazione della norma penale da parte di una norma extrapenale: i profili problematici in tema di sostanze stupefacenti. (Avv. Veronica Sicari)**
- **Il fenomeno del consumo di sostanze stupefacenti: un approccio sociologico (Avv. Elisa Cocchi, con la collaborazione della Dott.ssa Giulia Gardenghi)**
- **I risultati degli studi sociologici del fenomeno del consumo di sostanze stupefacenti e l'emersione del consumatore socialmente integrato: presupposti per le politiche di sostegno e di contrasto (Avv. Elisa Cocchi)**
- **Segnalazioni editoriali a cura della Libreria Guidoni**



## **INTRODUZIONE ALLO SPECIALE**

*L'argomento del presente numero è fra quelli che fanno discutere e suscitano clamore presso l'opinione pubblica; clamore dovuto spesso alla scarsa formazione e informazione sul tema da parte di coloro che, a vario titolo, si occupano della questione, troppo sbrigativamente liquidata con l'etichetta omnicomprensiva di 'droghe.'*

*La patristica altomedievale poneva, alla base della comprensione della lectio divina, la explicatio verborum, prima ancora dell'ascolto o del silenzio che doveva accompagnare la lectio. L'argomento oggetto del presente Numero richiede una spiegazione delle parole utilizzate per consentire innanzitutto la corretta impostazione dogmatica delle tante questioni (delle quali soltanto alcune saranno affrontate e trattate nel presente contributo) collegate e comprese sotto l'ombrello 'droghe'; poi, il corretto utilizzo delle parole consente di comprendere e superare equivoci legati a posizioni politiche ed ideologiche che non sempre danno un apporto fattivo alla soluzione dei problemi, quando addirittura non li aggravano; così impostato, diventa più semplice comprendere i termini della questione, isolare gli aspetti problematici e proporre soluzioni.*

*Il tema attinente all'uso di sostanze psicoattive è trasversale e quanto mai variegato: il consumatore di droghe non è più identificato (o identificabile) col tossicodipende da eroina, rinunciatario ed astensionista rispetto alla società di riferimento ma può trattarsi di un consumatore occasionale, di un consumatore che ha utilizzato sostanze psicoattive una volta nella vita, di consumatori regolari ma solo nel fine settimana o che assumono regolarmente la sostanza per un periodo di tempo e così via, facendone comunque un uso*

*controllato, sino a giungere alla situazione di quei consumatori che si indebitano e compromettono le proprie competenze sociali e la propria salute.*

*Questa eterogeneità deve essere tenuta in considerazione per un approccio scientificamente fondato nei confronti del tema delle sostanze psicoattive. I consumatori sono diversi per svariati motivi e il genere<sup>1</sup> è il primo criterio distintivo: infatti, le donne consumano più tardi in rapporto agli uomini, consumano meno e meno spesso e cominciano in famiglia con le sostanze legali (alcol) mentre il consumo di sostanze illegali avviene più spesso con il partner di sesso opposto. L'età è un altro importante fattore che rileva diversamente a seconda che la sostanza sia legale o illegale. Nel primo caso, il consumo di tabacco e di alcol comincia rispettivamente verso gli 11 e i 15 anni e verso i 10 e i 15 anni, in rapporto agli uomini e alle donne; studi statistici hanno dimostrato come il consumo di droghe illegali, nell'epoca contemporanea, sia un fenomeno giovanile che, partendo dall'adolescenza, seguendo il ramo ascendente di un'ipotetica parabola, cresce in maniera proporzionale alla percezione della pericolosità della sostanza medesima, raggiunge i valori massimi in età giovanile e poi diminuisce, seguendo il ramo discendente della parabola.*

*Alla eterogeneità di consumatori corrisponde l'eterogeneità delle funzioni connesse al consumo di sostanze psicoattive: così, si passa dalla funzione terapeutica (si consideri che molte sostanze oggi definite droghe illegali hanno fatto parte per secoli della farmacopea occidentale) alla funzione sociale (non stupisca la considerazione che*

---

<sup>1</sup> Per i riferiti risultati statistici, si veda Barbagli, Colombo, Savona, *Sociologia della devianza*, ed. Il Mulino, 2003, 81 ss.

*anche la pausa caffè rientra in questa funzione di facilitazione dei rapporti sociali, non dovendo dimenticare che la caffeina rientra nella definizione di sostanza psicoattiva in quanto capace di influenzare il funzionamento del sistema nervoso centrale, in quanto stimolatore), da quella ricreazionale (osmotica, per certi versi, con la funzione precedente, che connota l'uso di sostanze capaci di procurare piacere e divertimento) a quella strumentale (alleviare il dolore - è noto da secoli l'uso terapeutico degli oppioidi - o procurare stati mentali - ancora oppioidi e allucinogeni) sino a giungere alla funzione religiosa (nel rastafarianesimo, l'uso di marijuana è consentito a scopi religiosi: con la pronuncia n. 28720 del 3 giugno 2008, la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza che aveva condannato l'imputato per illecita detenzione di marijuana, escludendone l'uso personale sulla base della esclusiva valorizzazione del dato ponderale, trascurando invece la valutazione di "altre circostanze", dedotte in giudizio, di tempo, luogo e modalità comportamentali dell'imputato (appartenente alla religione rastafariana, che prevede per i suoi adepti il consumo quotidiano della suddetta sostanza sino a 10 gr. al giorno), e alla funzione alimentare (non si dimentichi che nei paesi c.d. 'a cultura bagnata', l'uso delle bevande alcoliche è un componente della dieta alimentare delle culture del bacino del mare Mediterraneo come l'uso delle foglie di coca presso le popolazioni del Sud America). Come si è visto, seppur troppo rapidamente, il fenomeno delle sostanze stupefacenti è quanto mai ampio e variegato: si tenga in considerazione che, per ragioni di praticità, in questa sede non possono essere affrontati, neppure a volo d'uccello, gli ambiti specifici di consumo elettivo delle sostanze, per la cui analisi si rimanda ad un prossimo lavoro.*

*Al lettore attento non sarà sfuggito che, in questa breve introduzione, manca ancora una definizione di 'droga' e che, in suo luogo, è stata utilizzata l'espressione ' sostanza psicoattiva', più corretta e coerente con l'impostazione metodologica che regge il presente contributo. Il motivo è rappresentato dal fatto che una definizione di sostanza psicoattiva deve tener presente i molteplici aspetti cui si è fatto appena cenno: e non sempre questo lavoro di sintesi è possibile. Secondo l'approccio biochimico, è droga ogni sostanza capace di esercitare un'influenza sul sistema nervoso centrale del soggetto, con il rischio che l'uso prolungato della sostanza (abuso) comporti dei seri rischi per la salute; invece, l'approccio legale considera l'uso delle sostanze illegali sempre come abuso, incappando in due ordini di censure: non è affatto sicuro che le droghe legali (tabacco e alcol) siano meno dannose di quelle illegali; è un grave errore metodologico. L'approccio socio - culturale consente di cogliere sfumature che permettono di tracciare, caso per caso, il discrimen l'uso problematico e uso non problematico di sostanze, intendendosi per uso problematico quel 'consumo che impatta negativamente sulla società e sui funzionamenti sociali del singolo consumatore'<sup>2</sup>. Tale ultimo approccio consente di valutare il contesto sociale e culturale di riferimento del consumatore di sostanze psicoattive e permette di giungere a considerare il fatto che ogni definizione o classificazione è un 'prodotto storicamente e culturalmente determinato'<sup>3</sup>, frutto di convenzioni e perciò fortemente influenzato dalle componenti sociologiche e politiche di maggioranza. La proposizione e l'accoglimento di tale ultimo criterio consente, a modesto avviso dello*

---

<sup>2</sup> Scarscelli D., *Il consumo di droghe*, Carocci, 2010, 44.

<sup>3</sup>Cfr. Scarscelli, *op. cit.*, 43.

*scrivente, di inquadrare correttamente ogni singolo atto di consumo di sostanze psicoattive, di comprendere di quale tipo di consumo si tratti onde prevedere, infine, strumenti di recupero o di sanzione, tenendo in considerazione l'unicità dei singoli episodi, non potendo trattare alla stessa maniera colui che risulti in possesso di 1 kg di cocaina e colui che possieda 40 gr. di hashish o altra sostanza 'ricreativa': come, d'altro canto, rispetto a questi esempi, non pare corrispondere a giustizia punire in modo più lieve (o, come spesso avviene in questi, casi, non perseguire neppure) colui che si trovi in stato di ubriachezza manifesta.*

*L'OMS<sup>4</sup> ha definito 'droga' 'ogni sostanza dotata di azione farmacologica psicoattiva, la cui assunzione provoca alterazioni dell'umore e dell'attività mentale'. Questo spiega l'inclusione del tabacco, dell'alcol e dei tranquillanti nel concetto di droga. La farmacopea ufficiale individua quattro grandi categorie all'interno delle sostanze psicoattive:*

- 1. quelle che deprimono il sistema nervoso centrale (s. n. c.): alcol, barbiturici, benzodiazepine etc;*
- 2. quelle che stimolano il s. n. c.: amfetamine, cocaina, crak, caffeina, nicotina;*
- 3. quelle che riducono il dolore: oppioidi naturali e di sintesi, quali la morfina, l'eroina e il metadone;*
- 4. quelle che alterano la funzione percettiva, le c.d. droghe psichedeliche o allucinogeni: LSD, funghi allucinogeni, cannabis e derivati, ecstasy.*

*Alcune di esse indicano dipendenza, intendendosi tale quella condizione in cui il soggetto in modo compulsivo ricerca e assume la*

---

<sup>4</sup> *Si veda ancora Barbagli, Colombo, Savona, cit., 73 ss.*



sostanza. La dipendenza è fisica quando la mancata assunzione della sostanza (astinenza) genera un malessere fisico; invece, la dipendenza psicologica si genera quando il consumatore cerca la sostanza per il bisogno di ripetere l'esperienza piacevole. La tolleranza indica il fenomeno per il quale gli effetti dell'assunzione si attenuano nel corso del tempo ed il consumatore deve assumere una quantità via via crescente di sostanza per ottenere nuovamente lo stesso effetto.

Non vi è unanimità di vedute sulla predetta classificazione per i motivi più vari: intanto, essa rappresenta una convenzione, come accennato in punto di metodologia, supra; inoltre, la cannabis - si afferma - indice effetti più lievi rispetto al 'viaggio' lisergico e, pertanto, è necessario tenerne conto e classificarla diversamente (vale la pena ricordare che la cannabis è considerata un allucinogeno a partire dagli anni Settanta perché prima era considerata una droga che deprimeva il s. n. c. e in seguito uno stimolante. Analoghe considerazioni critiche valgono per l'ecstasy che induce alterazione e depressione. Nella classificazione appena tratteggiata, la caffeina e la nicotina figurano accanto alla cocaina, avendo in comune la funzione di stimolazione del s. n. c.: è nota la riprovazione sociale (anche se sarebbe, oggi più che mai, opportuno riflettere attentamente su di essa e sulle motivazioni alla base della riprovazione medesima) che circonda il consumo delle amfetamine mentre del tabacco e del caffè se ne promuove il consumo. È appena il caso di ricordare che la produzione e la commercializzazione del tabacco (analogamente che per l'alcol) è controllata dallo Stato in regime di monopolio: questa circostanza deve essere tenuta in considerazione, specialmente quando si fa riferimento all'incertissima classificazione 'droghe legali' e 'droghe illegali' e ci si rende conto che lo Stato produce e

commercializza (altrimenti detto, controlla) il mercato di due sostanze psicoattive il cui potere elettivo è analogo, in valore assoluto, a quello delle amfetamine.

In conclusione dell'introduzione, volutamente di largo respiro, un cenno merita la diade proibizionismo - antiproibizionismo. Con il primo orientamento, si propone il divieto di produrre, di vendere, di acquistare, di detenere e di consumare tutte le (o soltanto alcune delle) sostanze psicoattive per tutelare la salute pubblica o, in alternativa, la legalità o, in subordine, per bilanciare il rapporto costi - benefici fra le politiche di promozione della salute e la riduzione del consumo di sostanze.

All'opposto, il secondo orientamento si suddivide in tre proposte operative: la prima suggerisce l'abolizione di ogni divieto, come voluto dal proibizionismo (liberalizzazione); la legalizzazione propone una regolamentazione delle condizioni di produzione, commercio, vendita e consumo restringendo le quantità, i soggetti che vi possono accedere e i luoghi in cui il consumo è possibile, come già accade per l'alcol ed il tabacco; la depenalizzazione suggerisce la rimozione delle sanzioni penali o amministrative per episodi legati alla domanda o al consumo e così via.

Nessuno dei due orientamenti rappresenta la soluzione migliore: sia l'uno che l'altro orientamento vanno in concreto realizzati, proponendo politiche che tengano in considerazione una molteplicità di elementi variabili, diversi da contesto a contesto. Inoltre, quale che sia l'orientamento prescelto, occorre che nella pratica vengano realizzate campagne di prevenzione primaria (intesa quale insieme di provvedimenti intesi a scoraggiare l'uso delle droghe rivolti a tutta la popolazione), di prevenzione secondaria (onde fornire alla

*popolazione di consumatori informazioni utili ad evitare che passino da un consumo occasionale ad uno abituale o che passino dalle droghe 'leggere' a quelle 'pesanti' o dal consumo abituale alla dipendenza) e di riabilitazione (proponendo programmi di recupero nei confronti di coloro che hanno sviluppato la dipendenza dalle sostanze, operando con la distribuzione controllata di eroina e metadone).<sup>5</sup>*

*Il confronto fra i due modelli permette di affermare che le politiche repressive, cui il legislatore italiano ha ammiccato nel recente passato e a cui non ha mai rinunciato in modo deciso, possono avere effetti soltanto se sono sostenute da politiche di prevenzione e di riabilitazione che richiedono risorse notevoli rispetto a quelle necessarie alla lotta contro il fenomeno delle droghe, in sé considerato, e l'abbandono di pregiudizi, spesso inutili e sicuramente dannosi, nei confronti delle sostanze e dei consumatori.*

*Buona lettura!*

*Avv. Domenico Di Leo*

---

<sup>5</sup> *Barbagli, Colombo, Savona, ult. op. cit., 102.*

**Il d. lgs. 309/90 e s. m. i.:**

**una panoramica sugli aspetti più salienti della disciplina.**

**(a cura dell'Avv. Salvatore Magra)**

Può affermarsi che, come scelta di principio, il Testo Unico 309-1990 operi una distinzione fondata sulla dicotomia "droghe leggere - droghe pesanti", con un'impostazione della disciplina, che tenta di coinvolgere le Amministrazioni centrali e periferiche. Va segnalato che di recente è stata sollevata eccezione d'incostituzionalità, quanto al siffatta equiparazione, da un'ordinanza della III Sezione della Cassazione, la quale ha sollevato questione di legittimità costituzionale: *"dell'art. 4-bis d.l. 272/2005, introdotto in sede di conversione dalla legge n. 49/2006, nella parte in cui ha modificato l'art. 73 t.u. stup. (d.P.R. 309/1990), segnatamente nella parte in cui, sostituendo i commi 1 e 4 di tale norma, **ha parificato ai fini sanzionatori le sostanze stupefacenti** previste dalle tabelle II e IV previste dal previgente art. 14 a quelle di cui alle tabelle I e III, elevando conseguentemente le relative sanzioni dalla pena della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 5.164 a euro 77.468 alla pena della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 26.000 a euro 260.000; e*

*- dell'art. 4-vicies-ter comma 2, lett. a) e comma 3 lett. a) n. 6 del medesimo decreto legge, nella parte in cui sostituisce gli artt. 13 e 14 del d.P.R. 309/1990, **unificando le tabelle che identificano le sostanze stupefacenti, e in particolare includendo la cannabis e i suoi derivati nella prima di tali tabelle.***

Sembra opportuno soffermarsi sull'introduzione nella normativa in commento delle nuove tabelle, relative alle sostanze stupefacenti. Con la conseguenza che viene introdotta una presunzione di non punibilità, ove siano individuati quantitativi di stupefacente, inferiori, rispetto a quanto indicato nelle tabelle di riferimento.

In tale ottica si trova una spiegazione della nascita dei "Sert", in cui, almeno nelle intenzioni originarie, l'intento è nel senso di offrire un'assistenza psicologica e farmacologica ai tossicodipendenti, in rapporto alla considerazione che i medesimi sono essenzialmente vittima di una patologia da dipendenza, inquadrabile nell'ambito dei disturbi "ossessivo-compulsivi". Si aggiunga che spesso i tossicodipendenti acquisiscono questa "dipendenza", in seguito alla presenza nei medesimi di uno stato depressivo più o meno evidente o mascherato.

Il D.P.R in commento afferma l'illiceità della detenzione di droga, anche in minima misura, introducendo il concetto di "dose media giornaliera", che si sovrappone e sostituisce quello di "modica quantità". L'intento è di attuare una politica repressiva, attribuendo alle Forze di Polizia degli strumenti, che consentano di esercitare un controllo sul territorio.

Nel frattempo, si tenta di potenziare la politica preventiva, introducendo e potenziando delle strutture pubbliche, proprio per arginare e prevenire il fenomeno della dipendenza da sostanze stupefacenti e il suo eventuale aumento d'intensità.

Si favorisce un'azione riabilitativa rispetto a quella repressiva o almeno si cerca di coordinare queste due diverse matrici di politica legislativa, con la conseguente impostazione di una disciplina, nel senso del carattere meramente amministrativo della sanzione per la detenzione per uso meramente personale, con una trasformazione dell'illecito da amministrativo in penale solo alla terza trasgressione. Pure in tale ultima ipotesi, peraltro, si manifesta il tentativo del Legislatore di non eccedere nel rigore, perché la sanzione, eventualmente irrogata dall'Autorità giudiziaria, s'identifica in una misura di restrizione della libertà personale, piuttosto che in una vera e propria sanzione penale.

Il parametro della dose media giornaliera serve come linea di demarcazione fra l'ipotesi, in cui vada irrogata una mera sanzione amministrativa,



dall'ipotesi, in cui occorra irrogare una sanzione penale, secondo che si tratti di quantità per uso personale, che non superano la dose media giornaliera, o che sia superata tale dose.

Si tenta di arginare la possibilità di censure sul piano della tassatività e sufficiente determinatezza della fattispecie penale, ancorando la nozione di "dose media giornaliera" a delle indicazioni tabellari ben precise. Peraltro, la nozione di "dose media giornaliera" è stata abrogata con il referendum del 1993. La sentenza della Corte costituzionale n. 333-1991 ha consentito ai Giudici di merito la possibilità di decidere nel senso della disapplicazione del D. M. 186-1990, quanto ai limiti quantitativi massimi di principio attivo. In particolare, nella citata sentenza, la Consulta ha affermato che (...) *Delle norme censurate, in particolare, l'art. 73 del testo unico cit. (al quale si farà unicamente riferimento in seguito) - nel prevedere un tipico reato a condotta alternativa - contempla il comportamento di "chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede o riceve a qualsiasi titolo, distribuisce, commercia, acquista, trasporta, esporta, importa, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo, o comunque illecitamente detiene, fuori dalle ipotesi previste dagli articoli 75 e 76, sostanze stupefacenti o psicotrope. A sua volta l'art. 75 configura un'ipotesi di illecito amministrativo, anch'esso a condotta alternativa, essendo previsti l'illecita importazione, l'acquisto e la detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale "in dose non superiore a quella media giornaliera.*

*Quest'ultima condotta quindi ricade nella fattispecie dell'art. 75 (sanzioni amministrative) - e non già in quella dell'art. 73 (sanzioni penali) - se sussiste la destinazione ad uso personale delle sostanze stupefacenti detenute e se la quantità detenuta non eccede la dose media giornaliera (d'ora in poi anche d.m.g.) determinata in base ai criteri indicati dal primo comma dell'art. 78 che demanda al Ministro della Sanità, previo parere dell'Istituto*

superiore di sanità, di stabilire (a) le procedure diagnostiche e medico-legali per accertare l'uso abituale di sostanze stupefacenti e psicotrope; ( b) le metodiche per quantificare l'assunzione abituale nelle 24 ore; ( c) i limiti quantitativi massimi di principio attivo per le dosi medie giornaliere". La Corte, inoltre, precisa che "Peraltro, pur se vietata, non ogni detenzione di sostanza stupefacente è sanzionata penalmente. Per le ragioni, le valutazioni, le finalità che fra breve verranno analiticamente messe in luce, il legislatore del 1990 ha ritenuto di dovere rendere più severa - riducendo la quantità non rilevante penalmente - la repressione criminale della "produzione e del traffico illecito di sostanze stupefacenti" (tale è la rubrica dell'art. 73 nell'attuale formulazione). Al contempo, il diverso disvalore della condotta del tossicodipendente o tossicofilo che detiene sostanze stupefacenti per uso personale, la concorrente esigenza di tenere conto del particolare stato individuale del medesimo e le aspettative di recupero della sua salute psico-fisica hanno indotto il legislatore del 1990 - non diversamente da quello del 1975 - ad operare una distinzione nell'ambito della detenzione così da rendere non penalmente sanzionabile il comportamento dell'ultimo anello della catena che dal produttore di droga si snoda fino all'assuntore". Emerge, anche nelle maglie della Decisione della Consulta, l'individuazione della "ratio" della disciplina, da rinvenire nel recupero del soggetto, che non abbia esercitato un ruolo attivo nel processo criminale riguardante alla distribuzione più o meno capillare di sostanze stupefacenti. La Consulta sapientemente individua l'ulteriore ragion d'essere della normativa in commento: "Dalla lettura del testo della legge risulta chiaramente che scopo immediato e diretto dell'incriminazione è di combattere il mercato della droga, limitando - con il divieto di accumulo - la quantità di sostanza che giornalmente il soggetto agente può detenere anche per uso personale senza incorrere nella sanzione penale, con il duplice, concorrente effetto, per un verso, di ridurre il pericolo che una parte della sostanza detenuta

possa essere venduta o ceduta a terzi, e, per altro verso, di indurre la domanda, e di riflesso l'offerta, a modellarsi su quantitativi minimi in guisa da costringere lo spaccio a parcellizzarsi al massimo e da renderne così più difficile la pratica. Tutto ciò al fine ultimo di espellere la droga dal mercato, anzi di espellere il mercato della droga dal circuito nazionale, per la tutela sia della salute pubblica (già sent. n. 9/1972; sent. n. 31/1983; vedi pure Preambolo Convenzione Vienna 21 febbraio 1971), sempre più compromessa da tale diffusione, sia - con non minore rilievo - della sicurezza pubblica e dell'ordine pubblico (già sent. n. 9/1972 cit.; sent. n. 243/1987; sent. n. 1044/1988) negativamente incisi vuoi dalle pulsioni criminogene indotte dalla tossicodipendenza (ibidem) vuoi dal prosperare intorno a tale fenomeno della criminalità organizzata (vedi Raccomandazione del Consiglio d'Europa 4 ottobre 1988 n. 1085 cit., punto 3; Preambolo Convenzione Vienna 20 dicembre 1988), nonché a fini di tutela delle giovani generazioni (già sent. n. 31/1983, in relazione all'art. 31, secondo comma, Cost.)". Detto altrimenti, s'intende combattere il pericolo di spaccio, in un contesto in cui è necessari indagare l'elemento soggettivo, vale a dire se l'agente sia consapevole di detenere una quantità di stupefacente idonea a fungere da strumento di spaccio.

L'impostazione della normativa in esame si collega all'idea della pericolosità sociale di chi assume sostanze stupefacenti; pertanto, il giudizio di pericolosità sociale si collega a una determinata situazione esistenziale, che in certe ipotesi non è da attribuire a una sorta di "colpa" del soggetto.

Il referendum 15 Aprile 1993, entrato in vigore con il D.P.R.171-1993, ha apportato significative modifiche alla disciplina in commento, nel senso che si è escluso il divieto di uso personale di sostanze stupefacenti e psicotrope e si è stabilito che la detenzione di stupefacenti per uso personale resta sanzionabile sul piano meramente amministrativo, **con la soppressione del concetto di dose media giornaliera**, come discrimine fra sanzione

amministrativa e sanzione penale. Il tentativo è di indirizzare il tossicodipendente verso l'attuazione di un programma terapeutico, da scegliere in alternativa alla possibilità di divenire soggetto passivo di una sanzione afflittiva.

La segnalazione al SerT da parte del Prefetto o dell'Autorità giudiziaria deve riguardare soggetti, che abbiano detenuto delle sostanze stupefacenti per scopo personale, con l'auspicio dell'attuazione di un programma terapeutico, per un'adeguata terapia dei medesimi. Si è previsto che anche il Medico di base possa esercitare un ruolo attivo nella terapia dei soggetti affetti da dipendenza da stupefacenti, avvalendosi anche di farmaci sostitutivi (c.d. metadone)

La novella della legge 49-2006, che ha convertito il D. 272-2006, ha introdotto dei limiti soglia, che costituiscono il discrimine fra l'uso personale e lo spaccio. In particolare, è previsto che *I limiti massimi di cui alla lettera a) del comma 1bis dell'art. 73 del Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come modificato da ultimo dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, sono quelli indicati nell'ultima colonna dell'elenco allegato al presente decreto, costituente parte integrante dello stesso.*

*2. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.*

La normativa adesso accennata è integrata dall'elemento tabellare e sembra una riproposizione di preesistenti parametri, ancorati alla "dose media giornaliera".

Ove il quantitativo detenuto ecceda i limiti tabellari, dovrebbe reputarsi presente una presunzione assoluta, nel senso della punibilità del detentore, in quanto la detenzione stessa sarebbe effettuata a fini di spaccio. Questa

esegesi desta incertezze; appare equilibrato ritenere che, fin quanto si rientri nei limiti tabellari, possa operare una presunzione di non punibilità, mentre, ove il dato ponderale superi i limiti tabellari, può darsi ingresso al principio della prova libera.

Pertanto, l'esegesi che si propone è quella che non si possa introdurre un meccanismo presuntivo, nell'ipotesi, in cui un soggetto venga trovato con la disponibilità di un quantitativo superiore alle quantità indicate nelle tabelle, dovendosi reputare assenti i presupposti per un'inversione dell'onere probatorio.

In tal senso, dovrà essere l'accusa a fornire la prova della detenzione a fini di spaccio, in conformità all'orientamento espresso in passato dalla giurisprudenza.

Appare contraddittorio che il Legislatore attui una sorta di omologazione sul piano sanzionatorio di tutte le droghe e successivamente diversifichi le medesime, in rapporto all'effetto "drogante" più o meno intenso.

Permangono delle incertezze, riguardo alla portata di clausole generali di essenziale importanza, quali la "lieve entità" o l'"ingente quantità".



## IL CONSUMO DI GRUPPO: ULTIMI SVILUPPI SUL TEMA

(a cura dell'Avv. Domenica Clemensi)

Il quadro normativo della disciplina degli stupefacenti ha subito una notevole evoluzione nel corso degli ultimi anni.

Pertanto, prima di procedere all'analisi dell'argomento, occorre fare una brevissima digressione per ricostruire il contesto all'interno del quale si inserisce la condotta del consumo di gruppo.

Invero, anteriormente al referendum abrogativo del 1993, il sistema sanzionatorio da principio previsto dal D.P.R. 309/90, T.U. in materia di stupefacenti, si fondava sul concetto di "dose media giornaliera". L'art. 75 prevedeva una sanzione amministrativa a carico di chiunque, per farne "uso personale", illecitamente importasse, acquistasse o comunque detenesse sostanze stupefacenti o psicotrope in "dose non superiore a quella media giornaliera", nozione che aveva un contenuto essenzialmente tecnico, essendo individuata per ogni sostanza con decreto ministeriale. L'uso personale di sostanze stupefacenti superiore ad una certa soglia invece, costituiva reato. Dunque, il dato ponderale rappresentava il discrimine tra le sanzioni concretamente applicabili.

All'esito del referendum abrogativo del 1993, il concetto di "dose media giornaliera" viene meno e l'acquisto per uso personale di stupefacente è comportamento vietato dall'art. 75 del D.P.R.309/90, e come tale sanzionato dal punto di vista amministrativo, a prescindere dal quantitativo di sostanza, ma penalmente irrilevante. Correlativamente, configura illecito penale ogni condotta relativa agli stupefacenti volta alla cessione a terzi indipendentemente dal dato ponderale.

Nel 2006, interviene la legge n. 49 (legge "Fini-Giovanardi"), che converte con modificazioni il D.L. n.272/2005 e apporta ulteriori modifiche al D.P.R. n. 309/90. In particolare, la nuova normativa equipara ogni tipo di droga ed

elimina la preesistente distinzione tabellare distinguendo le condotte penalmente rilevanti in due gruppi: nel primo rientrano tutti quei comportamenti che costituiscono reato e che sono previsti dall'art. 73, co 1 D.P.R. 309/90 (*"chiunque..coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti ..."*); nel secondo si collocano invece, quei comportamenti previsti dal nuovo comma 1-bis all'art. 73 D.P.R. 309/90, che punisce chiunque *"importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene: a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità ... ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale"*. Tali condotte all'opposto, integrano ipotesi di reato qualora le sostanze stupefacenti siano destinate ad un uso non esclusivamente personale o, in caso di medicinali contenenti sostanze stupefacenti, solo se eccedono il quantitativo previsto.

La *vexata quaestio* sulla condotta del *"consumo di gruppo"* è andata di pari passo con l'evoluzione normativa.

Si può dire che l'ipotesi ricorra quando uno o più soggetti procedano all'acquisto ovvero detengano un determinato quantitativo di sostanza stupefacente anche per conto di terzi cui la stessa sostanza è destinata ad essere ceduta per essere consumata in comune all'interno dell'intero gruppo. È evidente dunque, che il concetto contenga in sé una serie eterogenea di situazioni concretamente prospettabili (acquisto, detenzione, cessione), che ben avrebbero la forza di integrare ipotesi di reato.

In passato, prima del referendum abrogativo del 1993, anche il consumo di gruppo era considerato penalmente sanzionabile poiché si riteneva che tutti

gli appartenenti al gruppo concorressero nella detenzione dell'intero quantitativo di stupefacente o nella cessione dello stesso.

Tuttavia, posto che concetto di "uso esclusivamente personale" è il *discrimin* tra la responsabilità penale e quella amministrativa, all'indomani della consultazione, che aveva depenalizzato la condotta di consumo personale di sostanze stupefacenti, si pose il problema, sia in dottrina che in giurisprudenza, di capire gli effetti dell'abrogazione su ipotesi non esplicitamente depenalizzate, ma comunque collegata alla figura del "consumatore", come quella appunto, del "consumo di gruppo".

Due erano le tesi sul tappeto: l'una più rigorosa, negava decisamente che nell'ipotesi di codetenzione potesse configurarsi l'illecito amministrativo di cui all'art. 75 anzi, al contrario, si versava in un'ipotesi di responsabilità penale poiché *"Ogni situazione di acquisto in comune o di codetenzione determina, invero, un vincolo solidale tra i membri del gruppo, in funzione del quale ciascuno viene ad agire, oltre che nell'interesse proprio, anche nell'interesse altrui, originando una gestione di fatto societaria dell'atto di acquisto e del successivo possesso nonché dell'utilizzazione della sostanza, in modo che ogni singola condotta è destinata a esulare dall'esclusiva sfera individuale per ridondare anche sulla posizione e sugli interessi degli altri membri del pur occasionale sodalizio: ed è proprio ciò a costituire il nucleo essenziale di rilevanza penale della fattispecie, pur a seguito delle modifiche determinate dal referendum abrogativo del 1993, rispetto all'ipotesi, di mera rilevanza amministrativa, della detenzione per uso personale"* (Cassazione pen., Sez. I, 6 novembre 1995, Cavessi ).

L'opposta tesi invece (Cassazione pen., Sez. IV, 24 gennaio 1996, Pavan), più garantista, riteneva che il consumo di gruppo fosse una mera specie di uso personale, penalmente irrilevante: non costituiva reato il caso di acquisto e detenzione di sostanze stupefacenti da parte di uno o più soggetti che agissero anche per conto di terzi cui la sostanza era destinata ad essere

successivamente ceduta per un consumo comune poiché *“deve ritenersi che ciascuno acquisti, fin dall’inizio, la parte della sostanza corrispondente alla somma versata e la destini, fin da quel momento, al suo uso personale ponendo in essere nello stesso istante l’illecito amministrativo proprio di chi acquista stupefacente per uso personale (art. 75, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)”*.

Anche la Corte Costituzionale, sent. 360 del 1995 e 296 del 1996, interrogata sull’argomento, aveva rimarcato come, con il referendum abrogativo, fosse *“stata isolata la posizione del tossicodipendente e del tossicofilo, rispetto ai vari protagonisti del mercato degli stupefacenti, rendendo tale soggetto destinatario unicamente di sanzioni amministrative...”*.

Il dibattito infine, veniva portato al vaglio delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che con la sentenza n. 4/1997, cd. Iacolare, affermarono che l’uso di gruppo può dirsi *“integrato ogniqualvolta l’acquisto e la conseguente detenzione della sostanza stupefacente siano stati previamente concordati al fine di consumo personale da una determinata cerchia di persone”* e ritennero di sottrarre tale condotta dall’area del penalmente rilevante poiché *“...non sono punibili - e rientrano pertanto nella sfera dell’illecito amministrativo di cui all’art. 75 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 - l’acquisto e la detenzione di sostanze stupefacenti destinate all’uso personale che avvengano sin dall’inizio per conto e nell’interesse anche di soggetti diversi dall’agente, quando è certa fin dall’inizio l’identità dei medesimi nonché manifesta la loro volontà di procurarsi le sostanze destinate al proprio consumo”* e ciò *“non solo nel caso di acquisto contestuale di sostanza stupefacente per uso personale da parte di tutti gli appartenenti a un gruppo, ma anche in quello in cui solo alcuni dei componenti del gruppo acquistano la sostanza per conto degli altri e poi procedono alla materiale suddivisione della stessa”*.

Le Sezioni Unite, in buona sostanza, fanno leva sulla fondamentale rispondenza teleologica del comportamento del procacciatore e dei componenti del gruppo : nonostante si possa parlare di codetenzione, l'acquirente non si pone in rapporto di estraneità rispetto ai mandatarî e la sua condotta non può essere considerata penalmente rilevante.

Ciò nonostante, la nuova elaborazione dell'art. 73 del D.P.R. 309/90, con l'introduzione del comma 1 bis, ad opera della legge n. 49/2006 ha riaperto il controversia. Come già detto infatti, il comma 1 bis lett. a) dell'art. 73 punisce la condotta detentiva, quando, alle luce di attenta considerazione di una serie di paradigmi fattuali, emerga che le sostanze detenute *"appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale"*.

È proprio l'introduzione nel testo normativo dell'espressione *"esclusivamente personale"* a far ritornare in auge la questione. Ci si è chiesti, in particolare, quale sia il valore dell'avverbio *"esclusivamente"*.

Per una prima tesi, prevalente, *"l'acquisto o la detenzione di stupefacente destinato ad essere consumato, in luogo e in tempi certi, da un gruppo predeterminato di soggetti, deve essere ritenuto un illecito amministrativo rientrando questa fattispecie, nell'uso esclusivamente personale"* (Cass. Pen., sez. VI, sent. 8366/11- sentenza n. 224/2013).

I sostenitori di quest'orientamento ritengono che, anche dopo le modifiche apportate dalla L. n. 49/2006, continui a trovare applicazione il principio in base al quale il consumo di gruppo, che consegua ad un mandato ad acquistare, non abbia rilevanza penale ai sensi dell' art. 73, comma 1 bis, lett. a). Di contro, costituirebbe illecito amministrativo ai sensi dell'art. 75, rientrando tale fattispecie nel concetto di "uso esclusivamente personale". L'avverbio *"esclusivamente"* infatti, nulla aggiungerebbe rispetto al quadro normativo precedente poiché il legislatore non ha introdotto *"una esplicita e non equivoca indicazione"*.



In realtà, la precitata condotta deve differenziarsi dalla contigua ma del tutto divergente condizione in cui manchi il preventivo mandato e più persone decidano, di comune accordo e unitariamente, di consumare droga, già detenuta da uno di loro. In tal caso, il detentore-cedente è penalmente sanzionabile per la diversa potenzialità lesiva della sua condotta che è assolutamente estranea rispetto a quella dei consumatori, i quali non sono dunque, co-detentori della sostanza fin dal momento dell'acquisto. L'intentio legis dunque, per tale tesi, sarebbe quella di circoscrivere l'ipotesi di non punibilità della detenzione a situazioni che possono solo essere riferite a singoli soggetti.

Per altro indirizzo, restrittivo ma per vero recente (Sez. VI n. 6374/2012; sez. III, n. 35706/2011; Sez. II, n. 23574/2009) *"non può più farsi rientrare nella ipotesi dell'uso esclusivamente personale il c.d. uso di gruppo, giacché l'acquisto per il gruppo presuppone che la droga non sia destinata ad uso esclusivamente personale"*.

Si pone l'accento in primis sulla volontà del legislatore a prima vista diretta a reprimere in un modo più severo ogni attività connessa al traffico di stupefacenti. In secondo luogo, i sostenitori della teoria attribuiscono carattere di assoluta decisività al dato semantico considerando di fondamentale importanza la discrepanza che esiste tra "uso personale" del testo previgente e "uso esclusivamente personale" della nuova normativa.

Invero si ritiene che il legislatore abbia inteso contenere ogni attività legata alla circolazione, vendita e consumo di sostanze stupefacenti, e, conseguentemente, il nuovo testo legislativo ha reso penalmente rilevante il c.d. consumo di gruppo, sia nell'ipotesi del mandato all'acquisto sia nell'ipotesi dell'acquisto in comune *"in quanto, non essendo ipotizzatole un uso esclusivamente personale della sostanza stupefacente, entrambe le suddette ipotesi sono sussumibili nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 1 bis, lett. a)"*. La condotta dunque, presume l'acquisto di un quantitativo di

stupefacente che, per quantità o per modalità di presentazione, appare inevitabilmente rivolto ad un uso non esclusivamente personale. Pertanto, vista l'ingente quantità di sostanze che verrebbe acquistata e ricevuta dai membri del gruppo, il comportamento risulterebbe plurioffensivo in quanto idoneo ad offendere i beni della sicurezza ed incolumità pubblica, del risparmio e della salute individuale e collettiva. Ciò verrebbe confermato dal nuovo testo dell'art. 75, che prevede l'inflizione di sanzioni amministrative al detentore non penalmente punibile.

Di recente la polemica è stata nuovamente portata al vaglio delle SS.UU. della Corte di Cassazione che, con la n. 25401/2013, hanno aderito all'indirizzo prevalente escludendo la rilevanza penale del consumo di gruppo di sostanze stupefacenti sia nell'ipotesi di mandato all'acquisto che in quella di acquisto comune. Dunque, gli Ermellini hanno optato per la depenalizzazione riprendendo l'indirizzo già espresso nel 1997 dalla sentenza lacolare confermando che c.d. uso o consumo di gruppo di stupefacenti è penalmente irrilevante e integra esclusivamente un illecito amministrativo *“perchè l'omogeneità teleologia della condotta dell'acquirente rispetto allo scopo degli altri componenti del gruppo caratterizza la detenzione quale codetenzione ed impedisce che il primo si ponga in rapporto di estraneità e quindi di diversità rispetto ai secondi, con conseguente impossibilità di connotare la sua condotta quale cessione”*.

Peraltro, per i Giudici di legittimità l'avverbio *esclusivamente* non ha alcuna incidenza sull'interpretazione normativa: mancano di fatto, altre indicazioni testuali che possano indurre ad avallare la tesi negativa. Si aggiunga che, cercando di far rientrare l'acquisto e della detenzione per uso di gruppo nell'alveo penale, in assenza di un'espressa ed oggettivamente univoca norma di legge, si contravverrebbe ai principi di tassatività e di legalità nonché al divieto di analogia *in malam partem*, oltre che ai principi

interpretativi che inducono ad accogliere la soluzione meno pregiudizievole per il reo.

Ancora, si può dire che lo stesso *“avverbio esclusivamente ha oggettivamente un significato pleonastico e rafforzativo. Comunque non è idoneo a mutare il senso dell'aggettivo cui accede e meno che mai a poter giustificare un capovolgimento dell'interpretazione sin qui consolidatasi sul testo preesistente. Ed è, piuttosto, plausibile attribuirgli il significato di porre in evidenza che per escludere il reato occorre che la droga sia destinata totalmente (appunto esclusivamente) all'uso personale e neppure in parte alla cessione a soggetti estranei all'acquisto e alla detenzione”*.

I Giudici della Suprema Corte poi, smontano ogni altro, residuale, argomento dell'opposto orientamento, per vero già superati nel lontano 1997 dalla sentenza Iacolare.

Poco rilevante infatti, sia sul piano normativo, perché non ha alcun appiglio testuale, che su quello ermeneutico, perché riguarderebbe solo un aspetto civilistico, è la questione della nullità, per illiceità, ai sensi dell'art. 1418 c.c., comma 2, e art. 1346 c.c., del c.d. mandato collettivo all'acquisto, conferito dagli assuntori dello stupefacente ad un appartenente al gruppo, anche nel suo interesse.

Analogamente, viene superata la questione dell'assunta contraddittorietà tra la rilevanza data all'acquisto su mandato del gruppo e i principi che sono alla base del concorso di persone nel reato: l'attività concorsuale del mandatario e dei mandanti non rileva penalmente in quanto la condotta è connotata da una *'omogeneità teleologia'* che rende la sostanza acquistata dal mandatario come sin dall'origine co-detenuta da tutti i membri del gruppo esclusivamente per il loro rispettivo uso personale.

Né ad avvalorare la tesi negativa può darsi risalto ai lavori parlamentari relativi alla legge di conversione del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272 dai quali, in teoria, si evincerebbe la volontà del legislatore di reprimere con maggiore

severità i fenomeni criminali connessi all'uso di sostanze stupefacenti poiché da tali lavori potrebbe desumersi solo un generico obiettivo di limitare le condotte di spaccio.

Ad ogni modo, ad avviso del Supremo Collegio, per parlare di illecito amministrativo occorre seguire una serie di precetti e, in particolare, che l'acquirente sia uno degli assuntori e che l'acquisto avvenga sin dall'inizio per conto degli altri componenti il gruppo, al cui uso personale la sostanza è destinata. Sin dall'inizio quindi, deve essere certa l'identità di questi altri soggetti i quali abbiano in un qualunque modo manifestato la volontà sia di procurarsi la sostanza per mezzo di uno dei partecipanti sia di concorrere ai mezzi finanziari occorrenti all'acquisto.

Nel caso opposto invece, ove l'acquirente non sia anche uno degli assuntori oppure abbia effettuato l'acquisto senza averne ricevuto mandato dagli altri, la predetta omogeneità teleologia tra le condotte verrebbe meno e si verserebbe in un'ipotesi di cessione, sia pure gratuita, o spaccio.

## La coltivazione di sostanze stupefacenti

(a cura dell'Avv. Elisa Cocchi)

La dottrina e la giurisprudenza si sono a lungo interrogate sulla rilevanza penale della condotta di coltivazione di piante dalle quali siano estraibili sostanze stupefacenti, laddove siffatta condotta fosse realizzata al fine di destinare la droga all'uso personale del soggetto coltivatore.

Per l'orientamento maggioritario, formatosi anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 49/2006, la quale ha novellato il D.P.R. n. 390/1990 (TU Stupefacenti) e successivamente ad essa conformato, la condotta di coltivazione doveva essere considerata penalmente illecita, indipendentemente dalla destinazione del raccolto, muovendo dalla considerazione che non sussistesse un nesso di immediatezza della coltivazione con l'uso personale e non fosse possibile determinare *ex ante* la potenzialità lesiva del principio attivo estraibile dalla pianta, comportando una maggiore offensività della condotta, connaturale alla creazione di nuove disponibilità di droga, con conseguente crescente pericolo di diffusione nonché di rischi per la salute pubblica (Cass. Pen., Sez. IV, Sentenza del 23.03.2006, n. 10138).

Siffatta corrente giurisprudenziale, inoltre, rilevava che la fattispecie incriminatrice vieta la produzione di specie vegetali idonee a produrre l'agente psicotropo, indipendentemente dal principio attivo estraibile, mentre la modesta estensione della coltivazione, la qualità delle piante ed il loro grado di tossicità rilevano esclusivamente ai fini della commisurazione della pena (si veda Cass. Pen., Sez. IV, Sentenza del 06.02.2004, n. 4836; per Cass. Pen., Sez. III, Sentenza del 09.05.2013, n. 23082: *"Ai fini della configurabilità del reato di coltivazione non autorizzata di piante di natura stupefacente, occorre verificare gli elementi dimostrativi della concreta*

*offensività della condotta, avendo riguardo non soltanto al quantitativo di principio attivo ricavabile dalle singole piante, in relazione al loro grado di maturazione, ma anche ad ulteriori circostanze, quali l'estensione e la struttura organizzata della piantagione, dalle quali possa derivare una produzione di sostanze stupefacenti potenzialmente idonea ad incrementare il mercato").*

La rilevanza penale della coltivazione, tuttavia, veniva meno per inoffensività in concreto della condotta laddove la sostanza ricavabile fosse assolutamente inidonea a mettere in pericolo il bene giuridico tutelato (Cass. Pen., Sez. VI, Sentenza del 06.06.2005, n. 20938).

L'orientamento minoritario, abbandonato per oltre un decennio e riproposto a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 49/2006, tendeva, invece, a distinguere tra coltivazione domestica, inquadrabile nel più ampio *genus* della detenzione (con la conseguenza evidente che se fosse destinato all'uso personale la condotta sarebbe depenalizzata), configurabile laddove l'agente semina e cura, in vasi detenuti nella propria abitazione, alcune piante di sostanze stupefacenti e coltivazione tecnico-agraria (ovvero imprenditoriale), caratterizzata dalla disponibilità del terreno, dalla sua preparazione, dalla semina, dal governo dello sviluppo delle piante e dalla sussistenza di locali destinati alla raccolta dei prodotti.

Un fondamento dell'assunto viene individuato nella disciplina amministrativa (artt. 26 e ss. TU Stupefacenti) che regola le procedure per il rilascio dell'autorizzazione ministeriale alla coltivazione di piante di sostanze stupefacenti e le relative modalità di svolgimento.

Inoltre, l'esigenza di evitare irragionevoli disparità di trattamento per condotte caratterizzate dal medesimo fine può essere realizzata mediante *"un'interpretazione estensiva della locuzione "comunque detiene" di cui*



*all'art. 75 comma 1 TU Stupefacenti, in modo da comprendervi anche quelle attività che, come giustappunto la coltivazione, implicino comunque la detenzione della sostanza stupefacente prodotta", così da rendere l'interpretazione conforme al dettato della Costituzione (Cass. Pen., Sez. VI, Sentenza del 30.05.1994, n. 6347).*

Sulla questione è intervenuta anche la Corte Costituzionale (Sentenza n. 443/1994), la quale evidenziò come la condotta di coltivazione, importazione, acquisto o detenzione, non dovessero avere rilevanza penale qualora il fine fosse l'uso personale.

La Corte di Cassazione, tuttavia, non adeguò il proprio orientamento a quello del Giudice delle Leggi, argomentando essenzialmente sulla natura di reato di pericolo della coltivazione e sulla non assimilabilità di quest'ultima condotta alla detenzione, costringendo la Corte Costituzionale a pronunciarsi nuovamente sulla questione (Sentenza n. 360/1995).

In particolare la Corte, con quest'ultima pronuncia, ha affermato che nell'ipotesi di coltivazione è assente il nesso di immediatezza con l'uso personale, (giustificando un atteggiamento di maggior rigore del legislatore, che discrezionalmente può scegliere di non agevolare comportamenti propedeutici all'approvvigionamento di sostanze stupefacenti per uso personale), tenendo altresì presente che non è apprezzabile *ex ante*, con sufficiente grado di certezza, la quantità di prodotto ricavabile dalla coltivazione di piante di sostanze stupefacenti.

La Corte Costituzionale ha, altresì, valutato la condotta di coltivazione alla stregua del principio di offensività (artt. 25 e 17 Cost.), evidenziando che *"la condotta è idonea ad attentare al bene della salute dei singoli per il solo fatto di arricchire la provvista esistente di materia prima e quindi di creare potenzialmente più occasioni di spaccio di droga; tanto più che l'attività*

*produttiva è destinata ad accrescere indiscriminatamente i quantitativi coltivabili” e qualificandola, conseguentemente, come reato di pericolo presunto.*

In particolare, il principio di offensività, in forza del quale non è concepibile un reato senza offesa (*“nullum crimen sine iniuria”*), opera su due piani, *“rispettivamente, della previsione normativa, sotto forma di precetto rivolto al legislatore di prevedere fattispecie che esprimano in astratto un contenuto lesivo, precetto comunque la messa in pericolo, di un bene o interesse oggetto della tutela penale (offensività in astratto), e dell'applicazione giurisprudenziale (offensività in concreto), quale criterio interpretativo-applicativo affidato al giudice, tenuto ad accertare che il fatto di reato abbia effettivamente leso o messo in pericolo il bene o l'interesse tutelato”* (Corte Cost., Sentenza n. 265/05).

In forza del principio di offensività inteso nella sua accezione concreta, spetterà al giudice verificare se la condotta, di volta in volta contestata all'agente ed accertata, sia assolutamente inidonea a porre a repentaglio il bene giuridico protetto risultando in concreto inoffensiva (laddove la sostanza ricavabile dalla coltivazione è inidonea a produrre un effetto stupefacente in concreto rilevabile).

Esclusivamente nell'ipotesi in cui dalla valutazione della condotta risultasse che quest'ultima fosse assolutamente inidonea a porre a repentaglio il bene giuridico tutelato, la fattispecie concreta non sarebbe riconducibile a quella astratta e si integrerebbe la figura del reato impossibile (art. 49 c.p.).

A dirimere definitivamente l'annosa querelle è intervenuta la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Sentenza del 10.07.2008, n. 28605), la quale, confermando l'orientamento e le ragioni affermate dalla Corte Costituzionale, con la sentenza n. 360 del 1995, in riferimento alla natura del reato di coltivazione come reato di pericolo presunto, la cui offensività in

concreto deve essere valutata dal giudice di merito, alla mancanza di nesso di immediatezza tra la coltivazione e l'uso personale nonché all'impossibilità di determinare *ex ante* la potenzialità lesiva della sostanza ricavabile dalla coltivazione delle piante con la conseguente astrattezza della destinazione della droga stessa all'uso personale o meno, ha enunciato il seguente principio di diritto: *“costituisce condotta penalmente rilevante qualsiasi attività non autorizzata di coltivazione di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, anche quando sia realizzata per la destinazione del prodotto ad uso personale”*.

La Corte di Cassazione ha, inoltre, evidenziato, alla luce dei principi di riserva di legge e di tassatività, che *“la condotta di coltivazione, anche dopo l'intervento normativo del 2006, non è stata richiamata nell'art. 73, comma I bis, né nell'art. 75, comma 1, ma solo nel comma I dell'art. 73 TU Stupefacenti, con la evidente conseguenza che il legislatore ha voluto attribuire a siffatta condotta una rilevanza penale, indipendentemente dalle caratteristiche della coltivazione e dal quantitativo di principio attivo estraibile”*.

La scelta del legislatore di anticipare notevolmente la soglia di punibilità della condotta di coltivazione rispetto agli altri delitti in materia di stupefacenti non risulta essere né irragionevole né discriminatoria, in quanto è correlata all'esigenza di tutela della salute collettiva, derivante dalla capacità della coltivazione, attraverso l'aumento dei quantitativi di droga, di incrementare le occasioni di cessione della stessa.

L'orientamento giurisprudenziale successivo si è uniformato a quello espresso dalle Sezioni Unite, affermando, in particolare, che *“ai fini della punibilità della coltivazione non autorizzata di piante dalle quali siano estraibili sostanze stupefacenti, incombe sul giudice l'onere di verificare in concreto l'offensività della condotta ovvero l'idoneità della sostanza ricavata a produrre un effetto drogante rilevabile. La condotta è inoffensiva soltanto se il bene*

*tutelato non è stato leso o messo in pericolo anche in grado minimo, ovvero se la sostanza ricavabile dalla coltivazione non è idonea a produrre un effetto stupefacente in concreto rilevabile” (Cass. Pen., Sez. IV, Sentenza del 20.09.2013, n. 43184; in senso conforme: Cass. Pen. Sez. VI, Sentenza del 02.05.2013, n. 22110).*

## **L'integrazione della norma penale da parte di una norma extrapenale:**

### **i profili problematici in tema di sostanze stupefacenti.**

**(a cura dell'Avv. Veronica Sicari)**

Le problematiche che si pongono in punto di esatta configurazione di una fattispecie di reato devono essere affrontate attraverso l'analisi dei principi generali che l'ordinamento, tanto interno, quanto internazionale, detta a fondamento della struttura del diritto penale.

È, infatti, dall'esatta configurazione dell'estensione delle garanzie sottese alla corretta applicazione, in particolare, del principio di legalità e dei suoi corollari, con specifico riferimento al principio della riserva di legge, e di tassatività, che è possibile comprendere le tecniche di elaborazione della norma penale.

Il principio della riserva di legge, espresso chiaramente all'art. 25 Cost., affida al legislatore il potere di emanare fattispecie incriminatrici: diretto corollario del principio della "divisione dei poteri" di matrice liberale-illuministica, tale assunto va inteso in senso tendenzialmente assoluto. Ed invero, se è pacifico che la norma penale non può assurgere rango secondario, è altresì innegabile che non è precluso al potere esecutivo, di poter emanare atti che abbiano lo scopo di precisare aspetti tecnici di uno o più elementi già enucleati dalla norma primaria<sup>6</sup>.

E tale tecnica di integrazione del modello penale è quella utilizzata nel nostro ordinamento per il reato previsto dall'art. 73, DPR 309/'90 così come modificato dall'art. 4 bis, d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, conv. in l. 21 febbraio 2006, n. 49, ossia il reato di "*produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti*", che rinvia per l'individuazione dell'appartenenza della sostanza alla categoria degli stupefacenti ad un elenco aggiornato dal Ministero della salute.

---

<sup>6</sup> In tal senso, FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale*, 2001, pp. 52 ss.

Il T. U. Stup., sottoposto al vaglio di costituzionalità già con riguardo alla sua formulazione originaria, è stato considerato compatibile con il principio della riserva di legge dalla Corte Costituzionale che, con sentenza 282/1990, ha affermato come i parametri indicati nella legge statale *“rappresentano vincoli sufficienti a restringere la discrezionalità della PA nell’ambito di una valutazione strettamente tecnica”*.

A diversa conclusione si sarebbe giunti nel caso in cui il legislatore avesse utilizzato la tecnica della cosiddetta *“norma penale in bianco”*, ossia si fosse limitato a sanzionare e a qualificare come reato l’inosservanza di norme che successivamente definite dalla norma secondaria.

In ipotesi di tal fatta (si pensi, a scopo esemplificativo, all’art. 650 cp), soltanto nel caso in cui il legislatore si preoccupi di delineare preventivamente in modo specifico il bene giuridico da tutelare, nonché i presupposti e i limiti dell’atto normativo di rango inferiore, la formulazione potrà essere considerata costituzionalmente legittima.

Dalla riconosciuta costituzionalità di fattispecie incriminatrici redatte sul modello dell’integrazione della norma primaria da parte di norma secondaria, derivano ulteriori problematiche, soprattutto con riguardo all’esatta individuazione delle regole da applicare in caso di modifica della norma secondaria. Il problema in questione investe un altro dei corollari del principio di legalità, ossia quello di irretroattività della norma penale, a norma del quale *“nessuno può esser punito per un fatto che non era previsto come reato quando lo ha commesso”*.

Il fenomeno viene disciplinato dall’art. 2 del Codice Penale, il quale dopo aver sancito il divieto di retroattività delle fattispecie incriminatrici, stabilisce, ai commi successivi, che nel caso in cui la successiva norma abroghi la precedente, la successiva potrà retroagire travolgendo, addirittura, eventuali giudicati intervenuti (comma 2). Nel caso, invece, in cui la norma successiva preveda un trattamento più favorevole al reo (comma 4), questa potrà



retroagire, salvo il limite del giudicato; se, invece prevede, un trattamento edittale più favorevole (comma 3), potrà retroagire travolgendo, come nel caso di *abrogatio* del secondo comma, il limite del giudicato.

Senza soffermarsi sulle varie tesi dottrinarie e giurisprudenziali concernenti i criteri da utilizzare al fine di comprendere quando una fattispecie successiva sia da considerare come abrogatrice della precedente ovvero in continuità con questa, con i consequenziali risvolti in tema di applicazione della pena e persistenza della stessa, per ciò che qui rileva, risulta interessante l'analisi di un diverso profilo, ossia quello concernente il caso in cui la modifica interessi non la fattispecie penale, bensì la norma secondaria. Tale fenomeno, definito di successione cd. mediata, ha posto non poche incertezze non tanto, come nel caso di successione immediata, riguardo l'applicazione del secondo o del quarto comma dell'art. 2 cp, quanto sulla possibilità stessa di poter applicare la disciplina della norma in questione. Sul tema, sono emerse diverse posizioni.

Secondo una prima tesi, il problema va risolto in maniera differente a seconda che la modifica intervenga o meno su previsione extrapenale destinata a integrare la fattispecie incriminatrice. Qualora la norma novellata sia da considerarsi integratrice, pur non trattandosi di una modifica della norma primaria, sarà possibile applicare la disciplina dell'art. 2 cp. E tale assunto è giustificato dal fatto che la norma secondaria, quando assurge al rango di integrazione di quella primaria, incide sul disvalore del fatto stigmatizzato nella norma.

Secondo altra tesi, che dà rilievo all'incidenza della norma extrapenale sul disvalore del fatto, si configura successione di leggi ove vengano emanate nuove norme integratrici, che rendono punibile un fatto che prima non lo era, mentre l'abolizione della norma integrativa, facendo venir meno la tutela penale dell'interesse prima protetto, vanno ricondotte alle ipotesi del secondo comma dell'art. 2 cp.

Con riguardo alla materia degli stupefacenti, la Corte di Cassazione, con sentenza 17230/2006, ha affermato l'inapplicabilità del comma 3 dell'art. 2 cp quando le modifiche riguardanti il decreto ministeriale richiamato dal T. U. Stup. non riguardino la struttura essenziale del reato, ma comportino esclusivamente una variazione del contenuto del precetto delineando la portata del comando. Nel caso di specie, infatti, era mutato il trattamento riguardante una sostanza, la cd. "norefredina" o "fenilpropanolamina", introdotta, con modifica al decreto ministeriale successiva ai fatti contestati in causa, tra quelle suscettibili di impiego per la produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. La difesa affermava che, nel caso di specie, si configurasse un'ipotesi ricadente nella disciplina del terzo comma dell'art. 2 cp, con la conseguente applicazione all'imputato, del trattamento più favorevole. La Corte, invece, ha rigettato la doglianza, affermando che il predetto comma 3 avrebbe potuto trovare applicazione soltanto nel caso in cui la modifica ministeriale avesse escluso l'illiceità oggettiva della condotta (come nel caso di una modifica che avesse espunto una determinata sostanza dalle tabelle indicanti quelle aventi natura stupefacente). Nel caso di specie, invece, la modifica ha mantenuto inalterato il disvalore penale della condotta.

## **Il fenomeno del consumo di sostanze stupefacenti: un approccio sociologico**

**(A cura dell'Avv. Elisa Cocchi**

**con la collaborazione della Dott.ssa Giulia Gardenghi)**

E' stato documentato da recenti ed accreditati studi come in Italia i soggetti che fanno uso di sostanze psicoattive nonché abuso di farmaci sia in notevole aumento, determinando la principale causa di problemi sanitari, psicologici e socio-economici, ed è altresì emerso che la sostanza più usata dopo l'alcol è la cannabis, seguita dalla cocaina.

L'uso di sostanze stupefacenti deve essere indagato sulla base delle diverse fasi di affermazione nei singoli assuntori e nella società del fenomeno, muovendo l'analisi sin dai primi consumatori.

E' stato osservato da numerose ricerche, anche internazionali, che il consumo di sostanze circoscritto a particolari settori ovvero a specifiche fasce sociali o culturali si è trasformato, nel corso degli anni, e con una accelerazione particolare in tempi più recenti, in un uso generalizzato della popolazione.

Alcuni studiosi hanno cercato di enucleare le differenti fasi dell'affermazione del fenomeno, suddividendole nel seguente modo.

- Il consumo di sostanze come un vizio (abitudine umana negativa) ovvero come una moda (imitazione di un modello dato).

Si tratta di un uso di élite, circoscritto in specifici ambienti sociali che nel tempo si è propagato al resto della popolazione, mediante una modalità di diffusione del consumo dall'alto (consumo èlitario) verso il basso (consumo di massa).

Le ragioni che spingono i soggetti al consumo possono essere ravvisate sia nella volontà di distinguersi dalla restante parte della società sia in quella inversa di omologazione nonché, infine, di mera imitazione di comportamenti altrui.

Il modello comportamentale e sociale innanzi illustrato è sicuramente ben rappresentato dalla modalità di diffusione della cocaina.

- Il consumo di sostanze come devianza e marginalità.

L'impostazione precedente è entrata in crisi laddove è stata causa di marginalità nell'assuntore di droga, qualificato dalla società come soggetto deviante.

Siffatta fase è stata associata a due tipi di interpretazione, quali il frutto di uno stato di disorganizzazione sociale che si riflette soggettivamente come de-moralizzazione ovvero l'astensione o la resistenza ai valori dominanti.

- La droga come merce.

A partire dagli anni '90 il mercato della droga è emerso rapidamente, sia sotto il profilo della varietà delle sostanze disponibili sia come numero assoluto di consumatori, sulla base della figura, positivamente valutata, del cocainomane.

Inoltre, il consumo è stato associato più alla sfera della normalità, dato che gli assuntori appartengono a tutti gli strati della società e sono diffusi in ogni classe di età di entrambi i sessi, rendendo assai complesso il target dei consumatori di sostanze stupefacenti.

La droga viene concepita come una qualsiasi altra merce e non più come una trasgressione.

- La normalizzazione del fenomeno.

Alcuni studi accreditati (Parker et al., 1998), infine, hanno cercato di spiegare l'estrema diffusione del consumo delle sostanze stupefacenti in genere, e della cocaina nella specie, come processo di normalizzazione.

La premessa da cui siffatte ricerche muovono è quella secondo la quale i consumatori sono soggetti separati della società, ma, nonostante il loro comportamento deviante, vengono accettati dalla società stessa e le loro abitudini tollerate tanto che l'effetto proprio del processo di normalizzazione

è quello che conduce individui stigmatizzati o devianti a essere integrati in molti aspetti della vita considerata normale.

Tale lettura si basa sostanzialmente su tre aspetti, quali l'aumento crescente del numero di consumatori, l'allargarsi della quota di chi mantiene tale abitudine nel tempo nonché l'emergere di particolari fenomeni di stigmatizzazione.

Nella società odierna il consumatore non è più associato ad un soggetto deviante, definito quale "consumatore clandestino deviante" e sottoposto a stigmatizzazione nonché ad emarginazione, ma viene inquadrato propriamente nella figura del "consumatore socialmente integrato".

Il consumatore socialmente integrato è un assunto che non ricorre tanto all'uso problematico di sostanze stupefacenti per esprimere una sua qualche forma di protesta nei confronti della società e, conseguentemente, per porsi volutamente ai margini di essa, quanto, invece, per rispondere meglio alle richieste della società (Laura Cavana).

L'odierno consumo sembra pertanto iscriversi all'interno di una esigenza o di un bisogno di "normalità" in una società, come quella attuale, in cui le personalità dipendenti (dipendenti in genere e non solo dipendenti dalle sostanze) sono, sulla base degli studi effettuati, in ampia crescita, la cui causa può essere ravvisata nel nesso tra la crisi dell'autorevolezza degli adulti e la disattenzione ravvisata negli adulti di oggi nei confronti dello sviluppo dell'autonomia all'interno dei processi educativi.

I soggetti che formano la loro personalità in siffatti contesti e mediante le dinamiche innanzi accennate, sarà più facile che ricerchino la soluzione della complessità e della frammentarietà della vita e della socialità moderna nel consumo di sostanze stupefacenti, che potrà raggiungere sino lo stadio della dipendenza.

Occorre, tuttavia, evidenziare, al fine di una non banalizzazione del problema, che il disagio educativo degli adulti e l'assenza di autonomia non

è la sola causa del fenomeno, ma può essere considerata come una prospettiva di analisi del fenomeno nella sua complessità ed al fine di ricercare una chiave di lettura per la risoluzione delle dinamiche e delle molteplici conseguenze ad esso connesso.

Appare importante altresì analizzare l'affermazione del fenomeno del consumo di droga alla luce delle differenti varietà di sostanze.

Invero, è emerso come la diffusione dell'uso della cannabis, la sostanza illecita più utilizzata al mondo (in Europa un adulto su cinque l'ha provata almeno una volta), inizialmente utilizzata come rimedio naturale per la cura di alcuni problemi fisici in Paesi extraeuropei (malattie infiammatorie e patologie inerenti al sistema nervoso) e successivamente usata in alcuni farmaci sperimentali (gli effetti della cannabis sono stati oggetto di studio sin dal 1839 in Irlanda), è diventata sostanza di moda, dapprima, consumata da élite, ma ben presto il suo consumo si è propagato in tutta la popolazione, assumendo dimensioni di massa soprattutto nei giovani.

La cocaina, la seconda sostanza stupefacente più utilizzata al mondo, il cui consumo si sta espandendo soprattutto in Europa ed in Africa, è assunta, non solo dalle fasce giovanili ed in contesti di divertimento notturno (come le discoteche), ma anche da ampia parte degli adulti, indipendentemente dalla classe sociale, dall'età e dal genere.

Di fondamentale importanza risultano essere le motivazioni per cui i soggetti assumono sostanze stupefacenti nonché le differenti modalità di consumo delle stesse, in quanto le motivazioni e gli stili di consumo sono in stretta correlazione tra loro e sono certamente utili per comprendere adeguatamente le cause dell'affermazione del fenomeno.

L'uso della cannabis viene motivato, in particolar modo nelle femmine, per l'effetto rilassante, mentre nei maschi per il piacere che provoca e per la migliore socialità ed è collegato sia all'ottenimento di effetti positivi sia al fine di contrastare quelli potenzialmente negativi; in verità anche il consumo di



cocaina è motivato sostanzialmente dalle medesime ragioni, quali la ricerca di cambiamenti di umore nonché una migliore socialità.

Nella società odierna è possibile enucleare differenti stili di consumo, a cui gli studiosi ritengono plausibile associare comportamenti e rischi diversi:

- Consumo

Molti soggetti consumano le sostanze in modo occasionale o saltuario, mentre molti altri provano per curiosità e poi smettono.

Dai molteplici studi realizzati è risultato che tali soggetti appartengono a tutti gli strati sociali e a tutte le classi di età di entrambi i sessi e molti di essi conducono una vita normale e sono adeguatamente inseriti nella società in cui vivono (cd. consumatore socialmente integrato).

- Consumo problematico

Il soggetto consuma la sostanza per un periodo prolungato.

Siffatto stile di consumo è in forte crescita, anche a causa degli effetti che provoca, in quanto può comportare un uso cronico della sostanza e quindi trasformarsi piuttosto facilmente nella successiva categoria della dipendenza.

- Dipendenza

E' descritta da tre o più dei seguenti sintomi, che devono ricorrere in un qualsiasi momento di un periodo di dodici mesi: tolleranza (bisogno di aumentare progressivamente la quantità per ottenere gli stessi effetti ovvero riduzione degli effetti a parità di quantità assunta), astinenza (disagio clinicamente significativo dovuto alla riduzione o sospensione dell'uso), perdita di controllo (la sostanza viene assunta in quantità e periodi superiori a quelli decisi), tentativi inefficaci di controllo, preoccupazione (il soggetto è continuamente occupato a procurarsi la sostanza), riduzione delle attività, conseguenze avverse (l'uso persiste nonostante l'insorgenza di gravi problemi psico-fisici).

Occorre, tuttavia, evidenziare come, dalle ricerche effettuate, sia difficile separare in modo netto il consumo problematico e la dipendenza nei casi concreti e pertanto si è cercato di rinvenire la linea di demarcazione tra le due categorie di consumatori nelle condizioni socio-economiche e demografiche, nei livelli di consapevolezza del rischio e nel diverso approccio ai servizi.

In particolare, gli utenti del SERT sono quasi totalmente tossicodipendenti di lunga data, cronici, eroinomani, poveri, con problemi di salute e vivono in condizioni di marginalità nonché di forte disagio sociale, mentre i consumatori problematici sono più giovani, fanno largo uso di cocaina, in modo saltuario e possiedono una scolarità medio-alta nonché un lavoro.

Per quanto riguarda propriamente l'uso della cannabis è stato evidenziato come sia possibile individuare tre differenti modalità di consumo (Leopoldo Grosso):

- socio-ricreativo, caratterizzato da un consumo di gruppo, soprattutto giovanile, volto alla socialità e motivato dal desiderio di riuscire a stare meglio insieme;
- l'abitudine personale, motivata dal riuscire ad ottenere effetti individuali e specifici;
- l'abuso ed il consumo problematico, determinato da un uso quotidiano, che nel corso del tempo diventa prevalente rispetto alle altre attività compiute dal soggetto, canalizzando nel suo consumo le proprie energie ed interessi.

Comprendere le ragioni alla base della rapida ascesa del consumo di sostanze stupefacenti e gli stili di consumo rappresentano certamente una chiave di lettura della complessa dinamica della droga nella modernità e la sua analisi può costituire un punto di partenza per le politiche che lo Stato dovrà realizzare per quantomeno contenere il fenomeno.

**I risultati degli studi sociologici del fenomeno del consumo di sostanze stupefacenti e l'emersione del consumatore socialmente integrato: presupposti per le politiche di sostegno e di contrasto**

**(A cura dell'Avv. Elisa Cocchi)**

Ad avviso della scrivente, i risultati ottenuti mediante le numerose ricerche sociologiche aventi ad oggetto il consumo di sostanze stupefacenti dovrebbero essere presi in considerazione dal legislatore e degli operatori del sistema quali presupposti per la definizione degli interventi da adottare, sia per quanto riguarda la tipologia degli stessi sia in riferimento alle relative modalità.

In particolare, il legislatore dovrebbe predisporre tanto politiche di contrasto del fenomeno quanto di sostegno delle persone che già sono entrate a far parte della categoria, non solo dei consumatori problematici o dipendenti, ma anche dei consumatori cd. socialmente integrati.

Tuttavia, ad oggi, gli studi sociologici sono stati per lo più realizzati in altri Stati prendendo, quindi, a campione soggetti in situazioni sociali, culturali ed economiche differenti rispetto all'Italia.

Sarebbe, pertanto, opportuno procedere contestualmente ad incaricare tecnici qualificati ad effettuare siffatte ricerche osservando soggetti che vivono nel contesto italiano, al fine di trovare strumenti di intervento il più possibile adatti e mirati alla situazione in concreto esistente nel nostro Paese.

Il mercato della droga è in espansione sempre crescente, anche a livello locale, indipendentemente dalle politiche di proibizionismo ovvero di liberalizzazione; infatti, laddove vi siano soggetti motivati al consumo, là vi sarà un mercato, sia esso clandestino ovvero legale e, pertanto, il fenomeno non può essere osservato dall'esterno ed in modo oggettivo, ma occorre indagare in profondità le ragioni della sua stessa affermazione nonché le

problematiche dell'uomo d'oggi, così come hanno cercato di fare gli studi sociologici innanzi richiamati.

Le motivazioni che spingono un soggetto ad assumere, occasionalmente o meno, sostanze stupefacenti, possono essere molteplici, ma sostanzialmente possono essere ravvisate nella ricerca di un miglioramento della situazione all'interno della società nonché delle relazioni interpersonali del singolo assunto.

Considerando la droga alla stregua di una qualsiasi altra merce è più facile comprendere che anch'essa risponde proprio ai bisogni dell'individuo ed è a siffatto bisogno che lo Stato e la società devono dare una risposta concreta e soddisfacente.

In una modernità in cui la società è frammentata e posta in equilibrio precario, costituita da culture plurali, gli individui sono sempre più soli, con una personalità sempre più dipendente, da qualsivoglia bisogno, in quanto passano l'esistenza alla ricerca di appagare gli impulsi, cercando disperatamente la "felicità" nonché di convivere con la finitudine del proprio essere.

Occorre istituire un dialogo tra pensieri deboli, avere il coraggio di prendere coscienza dello stato della società moderna nonché di utilizzare il sentimento della tolleranza per superare una tale destabilizzante concezione.

In tale contesto sociale, invece, molti per migliorare la propria condizione e la propria socialità si rivolgono, tra l'altro, al mercato della droga.

Per contrastare il fenomeno, è necessario un cambiamento radicato nella società e nei comportamenti dei singoli. In particolare, gli adulti, da un lato, dovrebbero prendere coscienza dei rischi insiti nel loro comportamento, spesso privo di autorevolezza, e, conseguentemente, dovrebbero assumersi la responsabilità del ruolo che rivestono nonché assumersi la funzione loro propria di punto di riferimento, in un mondo destabilizzante in cui l'esistenza stessa è precaria; dall'altro i risultati degli studi sociologici ed, in particolare le

problematiche concernenti il rapporto autonomia-dipendenza, potrebbero essere inserite nei programmi di prevenzione e di recupero dei soggetti tossicodipendenti e/o a rischio.

Infine, la risposta dello Stato e della società al consumo di sostanze stupefacenti deve essere posto in relazione alle diverse varietà di sostanze utilizzate, in quanto se le motivazioni possono essere sovrapponibili nell'uso sia della cannabis sia della cocaina, gli effetti sull'organismo non sono equivalenti e devono necessariamente essere trattati in modo differente.

Se da un lato, quindi, si può prevedere una tecnica di prevenzione simile, dovranno, tuttavia, mediante campagne di informazioni capillari, essere evidenziati i rischi ed i danni provocati dall'uso delle diverse sostanze e rinvenire nei servizi delle risposte concrete alle esigenze dei soggetti quantomeno che facciano un uso problematico o dipendente della sostanza, mentre lasciare ad altre strutture, con adeguata competenza ed organizzazione, i meri consumatori occasionali.

#### Bibliografia:

Bertelli Bruno, "L'influenza delle norme e delle sanzioni sui fenomeni di consumo e dipendenza da droga", in "Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza", Vol. V - N.2 - Maggio - Agosto 2011; Camurati Giampiero, "Il fenomeno droga: note socio-culturali", in

Cavana Laura, "Autonomia e dipendenza nella dimensione educativa: spunti per una riflessione sul problema-droga", in "Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza", Vol. V - N.2 - Maggio - Agosto 2011;

Pavarin Raimondo Maria, "Sballo. Nuove tipologie di droghe nei giovani", Centro Studi Erickson, 2010;

Pavarin Raimondo Maria, "Dal deviante clandestino al consumatore socialmente integrato", CLUEB, 2012;

Gianni Vattimo, Introduzione de "La Fine della modernità", Garzanti, 1999.

## Segnalazioni editoriali

a cura della Libreria Guidoni

Viale Guidoni 18c, Firenze

Tel e fax 055-0500451



Autore: Macrillò

Editore: Maggioli 9/2013

Il presente Volume traccia il percorso per l'analisi dettagliata dei reati in materia di stupefacenti e indica come risolvere le problematiche processuali e sostanziali.

Dopo un'attenta esposizione di tutte le situazioni che coinvolgono coloro che sono implicati nelle fattispecie incriminatrici in materia di stupefacenti, si prospettano le domande più frequenti nelle casistiche giurisprudenziali per le vicende di droga, alle quali si dà risposta con le pronunce della Corte di Cassazione sezione penale.

Tra gli argomenti trattati nel Volume troviamo:

- Il vigente sistema tabellare e l'onere della prova nel processo



- La nozione di sostanza stupefacente o psicotropa
- La dipendenza da sostanze stupefacenti e l'imputabilità del tossicodipendente
- La coltivazione
- Detenzione per uso personale e a fini di spaccio
- Il fatto di "lieve entità"
- L'attenuante del ravvedimento operoso
- L' "ingente quantità"
- Spaccio a minorenni o persona incapace
- Spaccio in concorso con tossicodipendenti
- Spaccio di sostanze adulterate
- Spaccio in cambio di prestazioni sessuali
- Spaccio in prossimità di luoghi sensibili
- Prescrizioni mediche abusive
- Le sanzioni per gli operatori
- Agevolazione dell'uso di sostanze stupefacenti
- Il concorso di persone nel reato
- L'uso di gruppo
- Il favoreggiamento reale e personale
- La prova del reato associativo
- L'attenuante della collaborazione
- Le pene accessorie
- La confisca
- L'accertamento dell'assunzione di sostanze stupefacenti
- L'ammissione al lavoro
- Le misure cautelari nei confronti dei tossicodipendenti.





Autore: Amato

Editore: Giappichelli

Il nono volume si occupa di reati in materia di immigrazione (tra cui i delitti di favoreggiamento delle migrazioni illegali, ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, ingiustificata inosservanza dell'ordine di esibizione di documenti identificativi e di documenti relativi al soggiorno, reati collegati all'espulsione, falsità materiali in documenti relativi all'ingresso e al soggiorno dello straniero, occupazione di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, espulsione a titolo di misura di sicurezza, espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione, reati in materia di allontanamento del cittadino comunitario) e reati in materia di stupefacenti (definizioni e classificazioni essenziali, le fattispecie previste dall'art. 73 d.P.R. 309/1990, circostanze aggravanti, circostanze attenuanti, altre fattispecie di reato individuale, associazione a delinquere, responsabilità per la morte o per le lesioni del consumatore di stupefacente – la prestazione di soccorso, le specifiche attività di polizia giudiziaria, concessione sostitutiva degli arresti domiciliari, pene accessorie e misure di sicurezza).



Autore: Fiorentin

Editore: Giuffrè

Il complesso sistema normativo che disciplina l'esecuzione penitenziaria spazia dai codici penale e processuale penale, alla legge di ordinamento penitenziario e alle sue numerose integrazioni, fino a comprendere numerose leggi speciali, quali il t.u. in materia di stupefacenti, la legge ex- Cirielli o la c.d. legge svuota carceri. L'opera illustra in modo esaustivo e approfondito la materia, per come è applicata nella quotidiana esperienza operativa dei tribunali di sorveglianza. Particolare cura è dedicata alla ricognizione della giurisprudenza della Corte EDU e alle più significative pronunce di merito, organizzate per orientamenti, così da fornire una chiara illustrazione dei principi generali, delle linee-guida nella loro corrente interpretazione pretoria e dell'elaborazione della migliore dottrina, ciò che fa del presente volume commentario chiaro e di facile consultazione, che si propone sia quale guida per l'operatore ed il professionista quanto utile strumento per le ricerche dello studioso.





Autore: Insolera

Editore: Giuffrè

In questa nuova edizione del volume i principali aspetti della riforma della disciplina delle sostanze stupefacenti di cui alla legge n. 49/2006 vengono esaminati alla luce delle più recenti pronunce della giurisprudenza, con l'intento, da un lato, di evidenziare i profili tuttora problematici dischiusi dalle nuove disposizioni e, dall'altro, di fare il punto sugli orientamenti in via di consolidamento. Inoltre, l'opera di aggiornamento dei singoli capitoli tiene conto delle novità normative che hanno in vario modo riguardato la disciplina antidroga italiana negli anni successivi alla novella del 2006 e che annoverano, tra le tante, le modifiche apportate dal «pacchetto di sicurezza», le disposizioni in materia di accesso alle cure palliative ed alla terapia del dolore, i recenti interventi di riforma della normativa antimafia. Il volume è inoltre arricchito dalla disciplina dei precursori di droghe, oggetto di costante interesse a livello sovranazionale, e dalle disposizioni in tema di associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti, fattispecie che, a fronte della sua inclusione tra i reati-presupposto della responsabilità di cui al d.lgs. n. 231/2001, si offre ora, tra l'altro, ad inedite ipotesi di corresponsabilizzazione degli enti collettivi.





Autore: Zaina

Editore: Maggioli

I Volume, aggiornato con la recente giurisprudenza, individua velocemente le voci che interessano la materia degli stupefacenti, ponendosi come strumento di ausilio per tutti i professionisti che devono risolvere le problematiche legate a questa materia. Il contenuto è stato strutturato come un vero e proprio Digesto giuridico sugli stupefacenti, ognuna di esse viene esplicitata con una sezione normativa di riferimento dove si riportano le norme sia di ordine generale che speciale, segue la bibliografia che anticipa le fonti utilizzate, segue poi il commento organizzato in diversi paragrafi, infine troviamo la bibliografia giurisprudenziale di riferimento alla singola voce trattata.





Autore: Marani

Editore: Altalex

L'opera analizza, con taglio pratico, alcune delle problematiche maggiormente discusse in tema di sostanze stupefacenti: dalle varie tipologie di condotte incriminate dall'art. 73 del Testo Unico, passando per il regime sanzionatorio attinente all'applicazione delle circostanze attenuanti ed aggravanti, fino all'esame degli illeciti amministrativi e delle sanzioni accessorie, con un particolare sguardo anche ai profili processuali, all'esecuzione della pena ed all'attività della polizia giudiziaria, il tutto caratterizzato da una indagine dettagliata della dottrina e della più recente giurisprudenza. Particolare attenzione è stata prestata alle recenti modifiche legislative. La parte conclusiva è dedicata al formulario e costituisce un valido strumento anche per l'operatore del diritto, oltre che per lo studioso





NUOVE  
FRONTIERE  
DIRITTO

2014 - *Nuove frontiere del diritto*

Rivista telematica mensile gratuita di diritto

Codice ISSN 2240-726X

Registrata presso Tribunale di Roma con decreto n. 228 del 9.10.2013

---

NUOVE  
FRONTIERE  
DIRITTO

Speciale n. 1/2014

Pag. 54